



ASSOCIAZIONE MUSICALE

«**FABIO DA BOLOGNA**»

VIA GUINIZELLI, 3 - 40125 BOLOGNA - TEL. (051) 399480

ATTO COSTITUTIVO DELLA
“ASSOCIAZIONE MUSICALE FABIO DA BOLOGNA”
REPUBBLICA ITALIANA

DOTT. MARIA ANTONIETTA VENTRE
NOTAIO
40061 MINERBIO – Via Garibaldi, 32
40126 BOLOGNA – Via Marsala, 32

Repertorio n. 57859 Fascicolo n. 10535

L'anno 1988 millenovecentottantotto addì 21 ventuno novembre.

In Bologna, via Guinizelli n. 3.

Davanti a me dr. Maria Antonietta Ventre Notaio del Collegio Notarile di Bologna con residenza in Minerbio, sono presenti i signori:

- STANZANI dott. REMO nato a Bologna il 26 marzo 1923, residente a Bologna, viale Oriani n. 38/2°, consulente finanziario;
- MANDUCHI EGIDIO (in religione Padre Bonifacio) nato a Verucchio il 3 febbraio 1932 e residente a Bologna, via Guinizelli n. 3, religioso;
- SORACCHI PRIMO (in religione Padre Gilberto) nato a Bedonia (PR) il 5 luglio 1940, residente a Bologna, via Guinizelli n. 3, religioso;
- TINELLI CESARE (in religione Padre Cesare) nato a Podenzano (PC) il 26 settembre 1936, residente a Bologna, via Guinizelli n. 3, religioso;
- MAZZANTI prof. ALESSANDRA nata a Bologna il 19 giugno 1961 ed ivi residente, via Mazzini n.32, musicista;
- TIGRETTI GIANLUCA nato a Bologna il 29 novembre 1961 ed ivi residente in via S. Vitale n. 114, perito;
- UNGUENDOLI FRANCESCA nata a Bologna il 24 luglio 1963 ed ivi residente in viale G. Carducci n. 44, sistemista I.B.M.;

comparenti delle cui identità personali io Notaio sono certo i quali, avendo i requisiti di legge, rinunciano, d'accordo tra loro e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni in quest'atto, mediante il quale convengono quanto segue:

Art. 1) I componenti dichiarano di voler costituire, come di fatto costituiscono, una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE MUSICALE FABIO DA BOLOGNA", la cui sede viene fissata in Bologna, via Guinizelli n. 3.

Art. 2) L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività musicali sostenendo l'OTTOBRE ORGANISTICO FRANCESCANO e il Coro Polifonico "Fabio da Bologna". L'Associazione ha l'unico scopo sopraindicato con espressa esclusione di qualsiasi fine politico o di lucro.

L'esclusione di fini di lucro è intesa anche come divieto di ripartizione dei proventi tra gli associati in forme indirette o differite.

(integrazione dell'Art. 2 avvenuta il 14.02.03 onde conformarlo alla L.R. 9.12.02/n.34)

Art. 3) Possono far parte dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti di qualsiasi specie, di nazionalità italiana od estera.

Art. 4) I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori.

I soci ordinari sono i soci fondatori dell'Associazione, con possibilità di adesione di quanti in futuro vorranno parteciparvi condividendone le finalità. L'ammissione di un nuovo socio avviene su proposta di almeno uno dei soci e sarà deliberata insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei soci. I soci ordinari hanno diritto di voce attiva e passiva e la possibilità di essere eletti nel Consiglio di Amministrazione.

L'associato che intenda recedere deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera.

Per l'esclusione di un associato è necessaria una delibera dell'Assemblea, in presenza di gravi motivi; tali si intendono un comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione o che in qualunque forma le rechi danno e dopo tre assenze non giustificate alle riunioni dei soci.

I soci sostenitori sono tutti coloro che intendono sostenere le finalità dell'Associazione versando una quota non inferiore a Lit. 50.000. Questi non hanno diritto di voce attiva e passiva e non possono accedere alle cariche direttive dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile.

(prima revisione dell'Art. 4 compiuta il 9.03.97, seconda revisione compiuta il 15.10.97, integrazione avvenuta il 14.02.03 onde conformarlo alla L.R. 9.12.02/n.34)

Art. 5) L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di settembre per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.

Art. 6) L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere inviato ai soci almeno venti giorni liberi prima della data di convocazione e deve contenere la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

(integrazione dell'Art. 6 avvenuta il 14.02.03 onde conformarlo alla L.R. 9.12.02/n.34)

Art. 7) L'assemblea si intende validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei soci in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione. Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti non tenendosi calcolo degli astenuti.

Art. 8) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Art. 9) L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un consiglio di tre membri da scegliersi fra i soci.

Dei tre consiglieri uno fungerà da Presidente, uno da Segretario e uno da Tesoriere.

I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica un biennio e potranno essere rieletti.

Art. 10) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 11) Il Presidente, ed in caso di sua assenza od impedimento il Segretario, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 12) Tutte le cariche sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso.

Art. 13) Alla fine di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio che sarà accompagnato a una relazione del consiglio stesso.

L'eventuale avanzo di gestione verrà obbligatoriamente reinvestito in attività istituzionali.

(integrazione dell'Art. 13 avvenuta il 14.02.03 onde conformarlo alla L.R. 9.12.02/n.34)

Art. 14) L'atto di scioglimento dell'Associazione deve essere votato in Assemblea Straordinaria, da almeno la maggioranza di tutti gli associati, sia nella prima convocazione che nelle successive.

L'assemblea dei soci, nel caso di scioglimento dell'Associazione, destinerà l'eventuale patrimonio alla Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia, con sede in Bologna, Via Guinizelli.

Anche tale ente ha tra le sue finalità la produzione e il sostegno di attività culturali, come si evince dall'Art. 3 (Finalità) del suo Statuto.

(revisione dell'Art. 14 compiuta il 15.10.97, integrazione avvenuta il 14.02.03 onde conformarlo alla L.R. 9.12.02/n.34)

Art. 15) Per tutto quanto non è disposto nel presente atto valgono le disposizioni di legge.

Art. 16) Quindi i costituiti procedono alla nomina del Consiglio di Amministrazione; risultano eletti all'unanimità:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Stanzani dott. Remo | Presidente; |
| - Padre Egidio Manduchi | Segretario; |
| - Tigretti Gianluca | Tesoriere. |

Tutti gli eletti accettano la carica.

Viene conferita inoltre la carica di addetta Stampa alla signorina Mazzanti prof. Alessandra, che accetta.

Art. 17) Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho redatto quest'atto scritto in gran parte a macchina da persona di mia fiducia e per il resto di mia mano su due fogli per pagine intere cinque e gran parte della sesta, e da me letto ai comparenti che lo hanno approvato e confermato.

F.to: Stanzani Remo

“ P. Egidio Bonifacio Manduchi

“ Soracchi Primo Padre Gilberto

“ Tinelli Cesare P. Cesare

“ Alessandra Mazzanti

“ Gianluca Tigretti

“ Francesca Unguendoli

“ dr. Maria Antonietta Ventre Notaio.

Copia conforme all'originale, firmata a norma di legge, rilasciata oggi 12.12.1988 per uso consentito.

Maria Antoniertta Ventre

Registrato a Bologna – Atti pubblici lì 9 dic 1988 n. 11028 serie 1A esatte L. 50.000